



Sentenza n. 245/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,  
all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **36971** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,  
nato ad XXX (XXX) il XXX (C.F. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Olga Perugini  
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Taranto al P.le Dante, n.26, fax  
099/7364432 e pec: [perugini.olga@oravta.legalmail.it](mailto:perugini.olga@oravta.legalmail.it)

**contro:**

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in proprio

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 15 luglio 2025, l'avv. Nicola Petrini per il ricorrente in  
sostituzione dell'avv. Perugini e la sig. Giuditta De Marzo in rappresentanza del Ministero  
della Difesa.

Ritenuto e considerato in

**FATTO E DIRITTO**

**1.-** Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2022, il ricorrente, XXX, ex Caporale in  
congedo illimitato a far data dal 15 marzo 1982, ha impugnato il Decreto n. 6 M-D PREV/I  
REP. E/04/31099/9 del 5 aprile 2019 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della  
Previdenza Militare (Previmil), di riconoscimento del diritto a percepire un'indennità *una*

*tantum*, in luogo di pensione, pari a 4 annualità di 8<sup>a</sup> categoria, per l'infermità "*Micronoduli calcifici del lobo inferiore sinistro quali probabili esiti di pregressa pleurite*", contestando il diniego del riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia (già rigettata, anche, in precedenza con Decreto ministeriale n. 272/1985) asseritamente spettante, in considerazione del constatato aggravamento accertato, pure, in sede di visita collegiale dalla CMO di Taranto con verbale n. 391/2018.

A sostegno della pretesa, il ricorrente, avvalendosi della consulenza specialistica a firma del dott. Giuseppe Morano (specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica) attestante un progressivo peggioramento dell'infermità pleuritica, già constatata all'epoca del servizio militare, e bronchitica diagnosticatagli, ha concluso che la condizione clinica accertata dalla CMO di Taranto con verbale n. 391/2018 (poi recepito, ai fini della classifica alla Tab. B dell'infermità ivi diagnosticata, dall'Amministrazione della Difesa nell'impugnato decreto ministeriale n. 6 cit.) è da reputarsi, invece, ascrivibile alla 4<sup>o</sup> categoria di Tab. A in quanto: "*Malattia polmonare restrittiva in esiti di pregressa pleurite essudativa di probabile natura tubercolare*".

2- Il Ministero della Difesa con comunicazione in data 14 novembre 2023 ha depositato il fascicolo amministrativo e, con successiva memoria depositata in data in data 14 febbraio 2024, si è costituito nel presente giudizio, dopo che alle precedenti udienze del 25 ottobre 2022, del 24 ottobre 2023, su ordine del giudicante, è stata verificata e accertata la regolare costituzione del contraddittorio, oltreché richiesti, alla successiva udienza del 5 marzo 2024, ulteriori chiarimenti al ricorrente in merito alla formulata domanda di aggravamento.

3.- Alla successiva udienza di discussione del 19 marzo 2024, questo giudice ha disposto una CTU, affidandola all'UML, presso il Ministero della Salute formulando i seguenti quesiti: «...1.- *quale fosse l'esatta diagnosi della infermità bronchiale sofferta dal ricorrente alla data della visita collegiale della CMO di Taranto del 25 giugno 2018;*

2. *A quale categoria di indennità, assegno o pensione fosse ascrivibile la suindicata infermità quale sarà diagnosticata in relazione al precedente punto 1), avendo cura di precisare se si tratta di patologia "non migliorabile" ...».*

4.- Con nota del 13 marzo 2024, poi integrata con successiva nota del 10 aprile 2024, il

Ministero della Difesa ha depositato ulteriore documentazione amministrativa e medico-legale concernente la posizione del XXX, dalla quale si evince che costui ha avanzato, in data 16 luglio 2019 (acquisita dal Ministero della Difesa con prot. n. 86295 del 22 luglio 2019 e, quindi, dopo il decreto impugnato nel presente giudizio) altra domanda di aggravamento con riferimento alle infermità *“Broncopatia cronica ostruttiva step III, esiti di pregressa pleurite essudativa di probabile natura tubercolare”*, a cui ha fatto seguito il verbale n. 401 della CMO di Taranto, in data 18 aprile 2023 (intervenuto in pendenza di giudizio) che ha espresso il giudizio diagnostico di *“Allegata broncopneumopatia cronica in soggetto con normo funzionalità ventilatoria”*, non classificabile.

In recepimento al suddetto parere medico-legale, il Ministero convenuto ha emesso il Decreto n. 1227 del 15 settembre 2023, respingendo la domanda di aggravamento della suddetta infermità, in quanto è stata giudicata *“... non aggravata...”*.

5- Dopo un breve rinvio pronunciato all'udienza del 26 novembre 2024, su istanza congiunta di entrambe le parti - stante il mancato deposito da parte dell'UML della relazione medico-legale affidatagli, in data 5 giugno 2025 - l'officiato CTU ha depositato il richiesto definitivo giudizio medico-legale concludendo nei seguenti testuali termini: *«...la diagnosi “Esiti di pleurite essudativa sinistra di probabile natura tubercolare” sia ascrivibile all'8^ categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/81, da concedere a vita, essendo riscontrabili obiettivamente le modalità di contagio, con riscontro di un caso di tubercolosi in un commilitone, dopo che il sig. XXX è risultato positivo al “tinetest” ed è stato sottoposto a profilassi antitubercolare con isoniazide...»*, e che la stessa risulta stabilizzata a decorrere dal 22 luglio 2015, come da verbale della CMO di Taranto in data 25 giugno 2018.

Per quel che concerne, invece, l'infermità *“Broncopneumopatia cronica ostruttivo-restrittiva, step III GOLD”* è stata giudicata *«...non ... dipendente da causa di servizio, dovendosi riconoscere l'eziopatogenesi correlata al fumo di sigaretta...»*.

6.- All'odierna udienza, l'avv. Petrini per il ricorrente, e la sig.ra De Marzo in rappresentanza del Ministero della Difesa hanno chiesto che il ricorso venga portato in decisione.

7.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

8.- Va preliminarmente chiarito che questo giudice condivide pienamente il giudizio espresso dall'UML di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Broncopneumopatia cronica ostruttivo-restrittiva, step III GOLD*", quale diagnosticata da questo stesso ufficio medico-legale, in esecuzione dell'ordinanza pronunciata all'udienza del 19 marzo 2024.

9.- Per quel concerne, invece, l'infermità già dichiarata dipendente da causa di servizio, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

E, invero, non può revocarsi in dubbio che sussistono, nel caso all'esame, tutti i requisiti, sotto il profilo sanitario (riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della lamentata infermità pleurica e l'iscrizione tabellare all'8<sup>a</sup> ctg. - Tab. A) richiesti dalla vigente normativa per l'ottenimento del trattamento tabellare vitalizio, non essendovi alcun motivo per dubitare dell'esattezza del giudizio medico-legale formulato dall'organo di consulenza tecnica e ricorrendo, nella fattispecie all'esame, i requisiti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 1092/1973.

Ritiene questo giudicante di poter totalmente condividere le conclusioni a cui è pervenuto l'ufficiato UML, in quanto il parere reso si appalesa immune da censure, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale e metodologico, convincentemente argomentato, esente da errori di metodo o vizi logici, nonché giustificato dagli atti di causa.

Deve, infatti, evidenziarsi che il CTU ha esaurientemente fondato il suo giudizio specialistico esaminando approfonditamente la documentazione sanitaria e amministrativa incartata al fascicolo processuale e, avvalendosi prevalentemente di questa, è giunto convintamente alla conclusione che, in effetti, non sussistono dubbi circa il riscontrato aggravamento della patologia pleurica "*Esiti di pleurite essudativa sinistra di probabile natura tubercolare*" (già dipendente da causa di servizio), e, in ogni caso, nuovamente riscontrata e certificata dalla CMO di Taranto in occasione della visita medica del 25 giugno 2018 con la diagnosi di: "*Micronoduli calcifici del lobo inferiore sinistro quali probabili esiti di pregressa pleurite*"), da classificarsi all'8<sup>a</sup> categoria della Tab. A, con conseguente

riconoscimento del diritto all'ottenimento della pensione privilegiata tabellare vitalizia, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di aggravamento (del 30 luglio 2015) della suddetta patologia pleurica, e con conseguente corresponsione dei relativi ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei termini quali specificati in dispositivo.

**10.-** Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 36971 del registro di segreteria lo accoglie e, per l'effetto:

- riconosce il diritto del ricorrente all'ottenimento della pensione di privilegio di cat. 8<sup>^</sup>, Tab. A, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di aggravamento della patologia sofferta, già dichiarata dipendente da causa di servizio;
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano equitativamente in € 400,00.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 15 luglio 2025.

**IL GIUDICE**

(Rossana De Corato)

*Firmato digitalmente*

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

### **DISPONE**

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

*Firmato digitalmente*

Depositata il 03.11.2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

*Firmato digitalmente*

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 03.11.2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

*Firmato digitalmente*